

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 12 gennaio 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) Reclamo A.C. CETRARO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33
(avverso la sanzione dell'ammenda di € comma 1 C.G.S.
300,00 con diffida alla società – Delibera
della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Calabria– Com. Uff. n.
52 del 25.11.2003)
- 2) Reclamo CALCIO COMO e richiesta di amnistia** **RESPINTO** il reclamo e dichiarato
(in ordine alla sanzione dell'ammenda di € **INAMMISSIBILE** la richiesta di amnistia
30.000,00, per violazione degli artt. 2 comma
3 e 4 C.G.S., a seguito di deferimento della
Procura Federale del 3.7.2003, per
dichiarazioni lesive rilasciate dal Presidente
Enrico Preziosi – Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 40
del 4.9.2003)
- 3) Reclamo dell'A.S. MONTEFANO CALCIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33
(avverso la sanzione delle squalifiche fino al comma 1 C.G.S.
15.4.2004 inflitte ai calciatori Brandoni
Lorenzo, Natali Fabio, e Toso Roberto
seguito gara Montecosaro/Montefano del
6.9.2003 – Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Marche. – Com. Uff. n. 38 del 27.11.2003)
- 4) “ A.S. T.C.GARDEN Calcio a 5** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33
(avverso la sanzione della squalifica fino al comma 1 C.G.S.
31 luglio 2005 inflitta al calciatore Proietti
Cristiano – Delibera della Commissione
Disciplinare della Divisione Calcio a 5. –
Com. Uff. n. 140 del 28.11.2003)

5) Reclamo U.S. REAL TERLIZZI

RESPINTO

(avverso decisioni merito gara Europa Calcio Palese/Real Terlizzi del 2.11.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 21 del 27.11.2003)

6) “ G.S. SAN GIOVANNI GEMINI

RESPINTO in ordine alla responsabilità oggettiva della reclamante, confermando la sanzione dell’ammenda inflitta;

(avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00 e l’obbligo di risarcimento dei danni subiti dalla società Fincantieri di Palermo ammontati a € 3.400,00, a seguito di deferimento del Procuratore Federale-Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 28 del 27.11.2003)

DICHIARA altresì il difetto di competenza della Commissione Disciplinare in ordine alla richiesta di risarcimento in favore della Fincantieri Calcio **ANNULLANDO** la decisione impugnata;

RIMETTE gli atti alla Commissione Vertenze Economiche per il seguito di competenza

7) “ A.S.S.C. GABETTO MECTRANS

RESPINTO

(avverso decisioni merito gara Allievi Regionali Albere/Gambetto Mectrans del 19.10.2003 - Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com- Uff. n. 17 del 27.11.03)

8) “ POL. CALCIO ROCCAGORGA

INAMMISSIBILE, ai sensi dell’art. 29 commi 5 e 9 C.G.S., per omesso invio dei copia dei motivi alla società controparte

(avverso decisioni merito gara Roccagorga/Lazio Club Sonnino dell’ 8.11.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)

9) “ POL. EURO-STYLE

ACCOLTO, annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0 – 0 conseguito in campo nella gara a fianco indicata

(avverso decisioni merito gara Galcianese/Euro-style del 16.11.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 22 del 4.12.2003)

10) Reclamo A.S. PUNTO FOGGIA

RESPINTO

(avverso decisioni merito gara Punto Foggia/Foggia Calcio del 9.11.2003 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 22 dell'11.12.2003)

11) “ POL. REFRANCORESE

RESPINTO

(avverso decisioni merito gara Refrancorese/Vinchio del 30.11.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta – Com. Uff. n. 15 dell'11.12.2003)

Roma 12 gennaio 2004